

# L'identificazione degli animali IL MICROCHIP

di Clarissa Giacolini & Elisabetta Traverso



Con la Legge n. 281 del 14/08/91 tutti i proprietari di cani sono obbligati a denunciare i propri animali alle autorità sanitarie competenti. Questo al fine di costituire un'anagrafe canina che consenta l'identificazione del soggetto e del rispettivo proprietario.

Il tatuaggio A.S.L. è diventato quindi obbligatorio per tutti i cani di età superiore agli otto mesi, sia di razza che meticci. Per i cani iscritti ai libri genealogici E.N.C.I., quindi con tatuaggio proprio, purtroppo è comunque necessari apporre anche il tatuaggio A.S.L.

Fino ad oggi quest'ultimo viene posto nella regione della coscia destra o sinistra trascrivendo un numero progressivo fornito direttamente dall'anagrafe canina, operazione che può essere effettuata sia in sede A.S.L. sia da veterinari liberi professionisti autorizzati.

Dall'aprile 1995, la Legge Regionale Toscana n. 43 (recentemente modificata dalla L.R.Toscana n. 41/2002) applica le normative comunitarie che hanno modificato la precedente legge, sostituendo il tatuaggio con il microchip al fine di identificare gli animali.

Quest'ultimo è costituito da una "capsula" contenente un codice a barre, della grandezza di pochi millimetri, (vedi foto) che viene inserita, mediante apposita siringa, nel sottocute della regione interscapolare del cane.

Apporre un microchip è un intervento indolore per il cane, rapido, permanente e consente una veloce lettura, senza errori interpretativi (a differenza del tatuaggio) mediante un lettore (scanner) che viene passato in prossimità della zona di inserimento del chip stesso.

Attualmente non ancora tutte le regioni sono in grado di utilizzare il microchip come mezzo di identificazione a causa dell'assenza di una banca dati anagrafica nazionale unificata in tutto il territorio. Questo dovrà avvenire obbligatoriamente entro l'anno 2005 poiché entro questa data tutte le Unità Sanitarie dovranno uniformarsi ad essere in grado di fornire, apporre o distribuire ai veterinari liberi professionisti i chips con i relativi codici riconoscibili ovunque, in tutto il territorio nazionale.

Unica eccezione viene fatta per i cani che devono essere inviati in alcuni Paesi esteri (esempio in Gran Bretagna); questi animali vengono infatti forniti di microchip, che viene letto in sede A.S.L. ed è inserito in una banca dati locale, utile sì per l'identificazione del soggetto, ma inutile, nel caso in cui l'animale venga smarrito al di fuori della A.S.L. di competenza, per ritrovare il legittimo proprietario.

Per maggiori chiarimenti viene riportato di seguito il testo integrale della Legge Regionale Toscana. 22 novembre 2002, n. 41 (Modifiche alla Legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 - Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

art. 1

Modifiche all'art. 2 della Legge Regionale n. 43/1995

1. il comma 2 dell'art. 2 della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione del anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) è sostituito dal seguente:

"2. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina".

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della Legge Regionale n. 43/1995 è inserito il seguente:

"2-bis. Tra l'iscrizione e l'identificazione di cui all'art. 3 non devono trascorrere più di trenta giorni, fatte salve le eccezioni individuate dal regolamento della Giunta Regionale, di cui all'art. 3, comma 3.

3. Il comma 3 dell'art. 2 della Legge Regionale n. 43/1995 è abrogato.

art. 2

Sostituzione dell'art. 3 della Legge Regionale n. 43/1995

1. L'art. 3 della Legge Regionale n. 43/1995 è sostituito dal seguente:

“art. 3 (Identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina).

1. L'identificazione dei cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'art. 2 è effettuata mediante inoculazione di microchip nella regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.

2. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così contrassegnati.

3. la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla vigenza della legge, emana un regolamento dove sono definite le caratteristiche e le modalità d'acquisizione dei microchip, le procedure di anagrafe canina, le modalità di costituzione della banca dati regionale canina”.

art. 3

sostituzione dell'art. 6 della Legge Regionale n. 43/1995

1. L'art. 6 della Legge Regionale n. 43/1995 è sostituito dal seguente:

“art. 6 (Divieto di soppressione).

1. I cani, i gatti e gli altri animali d'affezione a chiunque appartenenti, nonché i cani randagi e i gatti che vivono in libertà e, comunque, tutti gli animali d'affezione ospitati presso i canili o presso altre strutture pubbliche o private, non possono essere soppressi dal proprietario o dal detentore dell'animale ovvero dal gestore del canile o di altre strutture pubbliche o private se non perché gravemente malati e incurabili o perché di comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone.

2. E' fatto salvo quanto previsto per i cani e i gatti a causa della rabbia degli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni.

3. Provvedono alla soppressione degli animali d'affezione nei casi consentiti dal primo e dal secondo comma soltanto i medici veterinari dipendenti di aziende unità sanitarie locali o libero professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.

4. La soppressione è effettuata in modo eutanasico.

5. I cani e i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui alla presente legge non possono essere destinati alla sperimentazione”.

art. 4

Inserimento dell'art. 12-bis della Legge Regionale n. 43/1995

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 43/1995 è inserito il seguente:

“12-bis (Colonie di gatti)

1. I comuni tutelano le colonie dei gatti nel loro territorio, inteso come luogo stabile di riferimento per l'alimentazione e il riposo, avvalendosi delle aziende unità sanitarie locali, in collaborazione con associazioni protezionistiche, provvedendo alla alimentazione della colonia e al controllo della crescita della popolazione felina tramite sterilizzazione di competenza dell'azienda unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 13, comma 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni redigono una mappa della città ove siano segnalate la presenza di colonie di colonie feline ed individuano, nelle zone abitualmente frequentate da gatti, o comunque in aree pubbliche, aree idonee per l'organizzazione delle colonie dei gatti.

3. I comuni d'intesa con le unità sanitarie locali, possono dare in gestione le colonie dei gatti, su richiesta, alle associazioni protezionistiche sulla base della stipula di convenzioni che individuino il territorio della colonia, le modalità di cura degli animali, il controllo della crescita della popolazione felina, tramite sterilizzazione, e la tutela delle condizioni igieniche del territorio.

4. I gatti possono essere spostati dal loro territorio in altro territorio consono solo per cause afferenti a stati di sofferenza o di mortalità degli stessi ovvero in presenza di pericolo derivanti da opere edilizie pubbliche o private. Lo spostamento è autorizzato dal sindaco che acquisisce il parere della unità sanitaria locale competente. Nel caso in cui la colonia oggetto di spostamento sia gestita, ai sensi del comma 3, da una associazione protezionistica questa è preventivamente sentita dal sindaco. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia”.

art. 5

Sostituzione del comma 1 dell'art. 19 della Legge Regionale n. 43/1995

1. Il comma 1 dell'art. 19 della Legge Regionale n. 43/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Chiunque violi le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotré ad euro seicentoventidue”.